

(N. 951-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CINGOLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1955

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n. 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34^a e dalla 35^a Sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Le tre Convenzioni nn. 100, 101, 102 adottate a Ginevra dalla 34^a e dalla 35^a Sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro possono essere ratificate dall'Italia in quanto non contrastano con i principi e i sistemi italiani in campo sociale.

Nulla da osservare, per quanto riguarda le Convenzioni n. 100 e n. 101. Per quanto riguarda invece la Convenzione n. 102 stimiamo

prudente limitarci alle parti I e V, VII e VIII e delle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII e XIV poichè in realtà soltanto in queste parti non vi è contrasto con la legislazione italiana.

Ciascun Membro per il quale la presente Convenzione entra in vigore dovrà applicare la parte I, almeno tre delle parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, e comprendente una almeno delle parti XI, XII e XIII.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine dovrà applicare la parte XIV. Delle parti II al X, il Governo italiano dichiara di accettare le obbligazioni che derivano dalla Convenzione, e precisamente le parti I, V, VII e VIII.

Entro questi limiti può dare piena ed in-

tera esecuzione alle Convenzioni suddette, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite nel n. 3 dell'articolo 1 della presente legge.

CINGOLANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale — Ginevra, 29 giugno 1951;

2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura — Ginevra, 26 giugno 1952;

3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale — Ginevra, 28 giugno 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale — Ginevra, 29 giugno 1951;

2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura — Ginevra, 26 giugno 1952;

3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale limitatamente alle Parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle Parti XI, XII, XIII nonchè alla Parte XIV.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite con l'articolo precedente.